



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) STEFANELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - VALERIA STEFANELLI

Seduta del 14/01/2020

### FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato nel marzo 2009 ed estinto anticipatamente nel luglio 2013 (contratto A), e a uno contro delegazione di pagamento, stipulato il 28/04/2011 ed estinto nel settembre 2015 (contratto B), il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- con riferimento al contratto A, la restituzione, sulla base del criterio *pro rata temporis*, della somma di € 311,31 a titolo di commissioni istruttoria e di € 171,25 a titolo di premi assicurativi non maturati;
- con riferimento al contratto B, la restituzione, sulla base del criterio *pro rata temporis*, della somma di € 501,46 a titolo di commissioni istruttoria ed € 298,01 a titolo di premi assicurativi non maturati;
- gli interessi, le spese di procedura e quelle difensive, queste ultime quantificate in € 200,00.

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- con riferimento al contratto A, l'avvenuto rimborso della somma di € 479,82 a titolo di commissioni e oneri assicurativi. Fa presente che, tenuto conto di quanto richiesto dal ricorrente, residuerebbe solo la somma di € 2,74, "*ascrivibile al calcolo del rateo non maturato del premio assicurativo effettuato dalla compagnia garante*"; richiama sul punto un precedente dell'Arbitro che ha escluso la soccombenza dell'intermediario, in relazione a un caso in cui la somma dovuta da quest'ultimo al ricorrente era inferiore ad € 20;



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- con riferimento al contratto B, la non ripetibilità delle commissioni istruttorie, atteso il loro carattere *up-front*, come meglio specificato nel contratto e nel modulo SECCI; l'avvenuto rimborso della somma di € 294,35 a titolo di oneri assicurativi secondo i criteri di cui alle CGA. Fa presente che tale rimborso, disposto dalla compagnia assicurativa, ha avuto luogo prima della presentazione del reclamo, nel 2016.

Pertanto, l'intermediario chiede che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento al contratto A; che sia rigettato il ricorso con riferimento al contratto B.

## DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.

*“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”*.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

Fatte queste premesse, il Collegio ritiene, con riferimento al contratto A oggetto della presente controversia, che le commissioni per l'istruttoria abbiano natura *recurring*, dal momento che nel contratto manca la descrizione delle attività remunerate; pertanto, il Collegio ritiene che le stesse debbano essere rimborsate al ricorrente, in caso di estinzione anticipata, in proporzione lineare.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Con riguardo alla richiesta di restituzione degli oneri assicurativi (per rischio vita ed impiego) non maturati, il Collegio ritiene che siffatti costi, avendo natura recurring in quanto commisurati alla durata del prestito, devono essere restituiti per la parte non maturata.

Al riguardo, il Collegio osserva che l'intermediario ha versato in atti evidenza del rimborso al ricorrente, prima della presentazione del ricorso, della somma di € 479,82 a titolo di commissioni e oneri assicurativi.

Il Collegio ritiene pertanto, che le richieste del cliente meritino di essere parzialmente accolte, secondo il prospetto che segue:

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	52
rate residue		68

TAN	▶	5,55%
% da retrocedere		34,81%

	importo	restituzioni		rimborsi	tot ristoro
		in proporzione lineare	in proporzione con gli interessi		
commissioni di istruttoria	€ 549,37	€ 311,31	€ 191,23	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 311,31
oneri assicurativi	€ 302,21	€ 171,25	€ 105,19	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 171,25
		€ 0,00	€ 0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 0,00
		€ 0,00	€ 0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 0,00
		€ 0,00	€ 0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 0,00
		€ 0,00	€ 0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 0,00
		€ 0,00	€ 0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 0,00
rimborsi successivi				<input checked="" type="checkbox"/>	€ 479,82

tot rimborsi ancora dovuti	€ 2,74
rimb già effettuati, decurtati	€ 479,82
voci da rimborsare	2
- in proporzione lineare	2
- in proporzione con gli intere:	0
interessi legali	si

Con riferimento al contratto B, il Collegio ritiene che le commissioni per l'istruttoria abbiano natura *up-front*, in quanto remunerative di una serie di attività preliminari che si esauriscono con la conclusione del contratto; pertanto, il Collegio ritiene che le stesse debbano essere rimborsate al ricorrente, in caso di estinzione anticipata, in proporzione agli interessi.

Con riguardo alla richiesta di restituzione degli oneri assicurativi (per rischio vita ed impiego) non maturati, il Collegio ritiene che siffatti costi, avendo natura recurring in quanto commisurati alla durata del prestito, devono essere restituiti per la parte non maturata. A riguardo, rispetto al premio rischio impiego, il Collegio osserva che sono in atti le CGA, alle quali il contratto fa espresso rinvio per il rimborso, ed il modulo di adesione alla polizza da cui risulta la dichiarazione di avvenuta consegna e presa visione del fascicolo informativo da parte del ricorrente. Pertanto, il rimborso deve avvenire nel rispetto dei criteri pattuiti in contratto. Mentre, con riguardo al premio rischio vita, è in atti il solo modulo di adesione alla polizza e non anche le CGA, pertanto, il rimborso della quota non goduta deve avvenire in base al criterio lineare. Il Collegio osserva a tal proposito che in atti vi è evidenza delle restituzioni, da parte delle compagnie assicurative, delle somme di € 171,32 (per il premio rischio vita) e di € 123,03 (per il premio rischio impiego), calcolate secondo i criteri di cui alle predette CGA.

Il Collegio ritiene pertanto, che le richieste del cliente meritino di essere parzialmente accolte, secondo il prospetto che segue:



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	52
rate residue		68

TAN	▶	5,10%
% da retrocedere		34,61%

	importo	restituzioni		rimborsi	tot ristoro
		in proporzione lineare	in proporzione con gli interessi		
commissioni di istruttoria	€ 884,93	€ 501,46	€ 306,30	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 306,30
premio rischio vita	€ 302,92	€ 171,65	€ 104,85	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 0,33
		€ 0,00	€ 0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 0,00
		€ 0,00	€ 0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 0,00
		€ 0,00	€ 0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 0,00
		€ 0,00	€ 0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 0,00
		€ 0,00	€ 0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 0,00
rimborsi senza imputazione				<input checked="" type="checkbox"/>	€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 306,64
rimb già effettuati, decurtati	€ 171,32
voci da rimborsare	2
- in proporzione lineare	1

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

### P.Q.M.

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 309,38, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANDREA TUCCI